



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Basta sequestri vessatori

(Cass. Sez. Un. 11/10/2021 n. 36959)

di **Tommaso Servetto**

Esiste nel nostro sistema processuale uno strumento terribilmente incisivo quanto il carcere se non di più: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Si sa, quando un soggetto è accusato di un grave reato corre il rischio di finire in carcere se sussistono una serie di elementi disciplinati dal codice quali i gravi indizi di colpevolezza, il pericolo che l'accusato possa darsi alla fuga o possa tornare a delinquere.

Quello che invece molti non sanno è che l'istituto del sequestro richiede unicamente il "fumus", cioè poco più di un indizio, che un soggetto abbia commesso un reato per vedersi sequestrare tutto; casa, conti correnti, auto, gioielli ed ogni bene di cui abbia la disponibilità trovandosi improvvisamente a non avere i mezzi necessari per vivere e per mantenere la propria famiglia (almeno in carcere ti forniscono vitto e alloggio).

Quando la scure di tale istituto si abbatte su un imprenditore è un vero e proprio disastro perché genera difficoltà tali nell'azienda da mettere in seria crisi la possibilità di sopravvivenza della stessa con buona pace per i dipendenti e le loro famiglie che inevitabilmente dipendono dalle sorti delle imprese dove lavorano. Questo perché come viene notificato il sequestro le banche chiudono immediatamente le linee di credito, chiedono il rientro immediato del fido e, tanto per non sbagliare, bloccano il conto corrente impedendo qualsiasi prelievo.

L'istituto della confisca, anche per equivalente, era stato ideato per colpire i corrotti e i corruttori e poteva avere un fine apprezzabile ma, visto che funzionava, è stato nel tempo esteso a tutta una serie di reati e tende ad estendersi a macchia d'olio.

Intendiamoci, l'istituto che mira a privare il reo del profitto del reato non è sbagliato perché priva

il colpevole dei vantaggi illeciti. Ciò che non è condivisibile è che prima di una condanna, nel corso di una indagine, si operi il sequestro di quello che sarà un giorno confiscato in ipotesi di condanna.

E se condanna non ci sarà? Non è serio e troppo semplicistico rispondere ti restituiscono quello che ti hanno sequestrato perché nel frattempo si sono rovinate aziende e famiglie che nessuno risarcisce.

Quello che è criticabile è la disinvoltura con cui si opera il sequestro con l'unica motivazione che è destinato alla confisca senza spiegare il perché non si possa attendere la eventuale condanna che dispone la confisca. Una vera barbarie.

Di recente, il massimo organo giurisprudenziale esistente nel nostro sistema giuridico cioè la Corte di Cassazione a sezione unite, ha posto un freno dettando un principio che almeno minimalmente impone un criterio di ragionevolezza e spiegazione del motivo del

ANNO XII
N. 2 - MAGGIO 2022

■ Penale

- L'estradizione in tempi di conflitto **Pag. 2**
- Massime **Pag. 2-3**
- Mobbing e stalking **Pag. 3**

■ Civile

- Fede nuziale ed eredità **Pag. 4**
- Massime Civile **Pag. 4**

sequestro precisando che il provvedimento "deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto oblativo della confisca prima della definizione del giudizio".

In buona sostanza la Suprema Corte ha precisato che non è dato comprendere perché il Giudice, nel disporre l'apprensione dei beni a un soggetto prima che questi sia condannato, sia esentato da spiegare il perché dispone il sequestro così calpestando un principio che si può definire sacro: la presunzione di non colpevolezza.

La motivazione si rende necessaria per valutare i criteri di propor-

zionalità, adeguatezza e gradualità della misura garantendo parimenti la tutela di diritti costituzionalmente garantiti quali i diritti di proprietà o libertà di iniziativa economica evitando di trasformare il sequestro in uno strumento "inutilmente vessatorio".

La Suprema Corte insegna che quando si va a comprimere il diritto di un soggetto occorre prudenza ed è necessario adattare il provvedimento alle esigenze che si appalesano indifferenti, come già mio nonno con profonda saggezza mi insegnava: "A venta adaté la vesta al corp e nen él corp a la vesta". (Bisogna adattare l'abito al corpo e non il corpo all'abito).

Durante la verifica fiscale il contribuente può esprimere dissenso alla apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti

di **Roberta Maccia**

**Cass. Pen., Sezioni Unite,
sent. 2.2.2022 n. 3182**

In materia di accessi e ispezioni finalizzati all'accertamento delle imposte, la Cassazione ritiene che l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall'art. 52 comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, necessaria anche in tema di imposte dirette (in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973) sia richiesta soltanto nel caso di apertura coattiva e non

anche ove l'attività di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente, senza che ai fini della valida espressione di tale consenso sia necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge secondo la quale, in caso di sua opposizione, l'apertura coattiva è consentita solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Il consenso sarà mancante in caso di apertura operata dal contribuente sotto minaccia ovvero determinata da coazioni indotte dalle modalità utilizzate dai verificatori per la richiesta di aper-

tura: spetterà al giudice del merito accertare la sussistenza o meno di uno spontaneo e non coartato consenso all'apertura.

Certo è che, innanzi alla versione degli agenti verificatori e del PVC (fedele fino a querela di falso), i quali sosterranno la presenza del consenso, per il contribuente sarà concretamente difficile esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa e provare di essere stato "minacciato" o "indotto" ad autorizzare l'apertura della borsa, del mobile o della cassaforte, se non ha fatto verbalizzare il proprio dissenso.

L'extradizione verso Russia e Ucraina in tempi di conflitto

di Flavio Campagna

L'attuale conflitto tra Russia e Ucraina impone un'attenta riflessione sul tema dell'extradizione verso questi Paesi che non hanno mai dato sufficienti garanzie sulle condizioni di detenzione e sul fatto che l'imputato o il condannato non venga sottoposto a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurino violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

Tant'è che, già nel 2020, la Suprema Corte stabiliva, proprio con riferimento ad una estradizione verso l'Ucraina (Cass. pen., Sez. VI, Sent. 16 ottobre 2020, n.28831 Presidente Bricchetti, Relatore Calvanese), che "è necessario che la Corte Territoriale chiamata a pronunciarsi sulla estradizione acquisisca informazioni circa il regime di detenzione riservato all'estrando, così da verificare in concreto, con una indagine mirata, se l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante". E ciò anche alla luce degli interventi della Corte EDU che, in

più occasioni, ha rilevato che, secondo un certo numero di rapporti internazionali e nazionali, molte persone sono state detenute in Ucraina in condizioni di sovraffollamento e altrimenti inadeguate, senza disporre di rimedi efficaci che consentissero loro di ottenere un miglioramento della loro situazione. Inoltre il Comitato per la prevenzione della tortura ha riconosciuto ripetutamente la natura persistente dei problemi delle condizioni di detenzione in Ucraina.

E la Russia non è da meno. Al riguardo, le autorità europee hanno espresso più volte forti perplessità sul grado di "umanizzazione" delle sue carceri. Dalle statistiche penali annuali del Consiglio di Europa per l'anno 2020, è infatti emerso che la Russia è il Paese con il maggior numero di detenuti in termini assoluti e sono state attivate numerose procedure nei confronti di tale Stato per le pessime condizioni degli istituti carcerari e per denunce di torture, trattamenti inumani e violazioni dei diritti fondamentali, sfociate

anche in condanne per violazione dell'art. 3 CEDU.

Insomma, un quadro a dir poco desolante che impone ai nostri giudici chiamati a decidere sulle domande di estradizione verso questi due Paesi un atteggiamento di estrema cautela, a maggior ragione in questo particolare momento in cui è in corso il drammatico conflitto che mette a rischio qualsivoglia diritto fondamentale dell'uomo, figuriamoci del detenuto.

In Ucraina il sistema penitenziario è in grossa difficoltà e le carceri sono uno degli obiettivi strategici nei piani di occupazione russa. Lo afferma l'avvocato e docente universitario di Kiev, Dmytro Yagunov, rappresentante ucraino del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) in una recente intervista rilasciata a Il Manifesto: "[...] Le autorità ucraine non hanno molte informazioni di come vengono trattati i detenuti ucraini nelle mani dei russi. Ad est e a sud dell'Ucraina, secondo le informazioni che ci arrivano, lo scenario si pre-

senta sempre allo stesso modo: prima di tutto vengono interrotti i sistemi di videosorveglianza che ci sono in tutte le carceri ucraine. Poi vengono sequestrati i telefoni e interrotte le comunicazioni con l'esterno. Il terzo step è l'incontro diretto con i prigionieri e gli agenti penitenziari per tentare di portarli dalla parte dei russi. In questo modo la Russia tenta di includere il sistema penitenziario ucraino nell'amministrazione dell'occupazione. Nel sud Ucraina, per esempio, sono stati segnalati alcuni agenti speciali del governo russo che si stavano informando sul sistema penitenziario ucraino per capire come trasformare tali istituti in futuro. Secondo me è ovvio che stiano pianificando prigionieri adatte a contenere non solo i criminali ma anche i cittadini che si ribelleranno all'annessione. Perciò la questione penitenziaria è molto importante per la pianificazione dell'occupazione russa".

Ma anche relativamente alle condizioni dei detenuti in territorio Russo l'attuale conflitto

impone rigore istruttorio come sottolineato dalla Corte di Cassazione in una recentissima sentenza (Cass. pen., Sez. VI, Sent. 24 marzo 2022, n. 10656 Presidente Di Stefano, Relatore Giorgi) che ha ricordato che è doveroso che il Giudice Italiano si confronti con le allegazioni difensive in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente "idonee a fondare il timore che la estradizione prelude a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona non superati dal generico alle 'rassicuranti informazioni' pervenute dalla Autorità giudiziaria russa. Tali valutazioni si rivelano ancora più pregnanti con riferimento ai recenti drammatici sviluppi degli eventi bellici in Ucraina".

Arduo, pertanto, il compito dei nostri giudici chiamati a decidere il destino dei cittadini ucraini e russi in questo momento, ricordando che proprio il grande scrittore russo Fedor Dostoevskij affermava che "il grado di civilizzazione di un Paese si misura dalle sue prigionie".

MASSIME

a cura di Edda Barbero Quatraro e Roberta Castagna

DETEZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI: NON SONO CONFISCABILI LE SOMME DI DENARO RICAVATE DA PRECEDENTI CESSIONI ESTRANEE AL REATO CONTESTATO

Cass. Pen., Sez. IV, Sent., n. 1325 del 14.01.2022

Come è noto, nell'ipotesi di cui all'articolo 73, co. V, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è possibile procedere alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato laddove ricorrono i presupposti di cui all'art. 240 c.p.

A tal proposito, giova ricordare che l'art. 240 c.p. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ossia il vantaggio economico che si ricava dalla sua commissione.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha ribadito che, nel caso in cui sia contestata la mera detenzione illecita di sostanze stupefacenti, non è consentita la confisca del denaro profitto di precedenti cessioni estranee al reato in contestazione.

Nel caso di specie, la Corte ha altresì evidenziato l'assenza del nesso di pertinenza tra il reato oggetto dell'accusa e la somma di denaro sequestrata, non rilevando che tale somma possa essere il profitto di precedenti cessioni estranee alla contestazione.

Ne deriva che può essere oggetto di confisca esclusivamente la somma di denaro che il giudicante accerti essere stata ricavata dall'attività illecita contestata.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI INCOMPLETA NON È OMESSA

Cass. pen., sez. III, sent. n. 5141 del 14/2/2022

Non compilare un quadro della dichiarazione dei redditi non integra il delitto di omessa dichiarazione. Infatti, la tempestiva presentazione all'Amministrazione finanziaria di una dichiarazione incompleta non può considerarsi omessa ma, al più, infedele, a condizione che ricorrano i presupposti richiesti dalla fattispecie di riferimento che sanziona la condotta di chi "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti".

È quanto affermato dalla Suprema Corte che, pronunciandosi sul caso di un contribuente condannato per omessa dichiarazione nei giudizi di merito per aver presentato una dichiarazione in bianco, dato che il quadro RS non era stato compilato, ha precisato che la presentazione di una dichiarazione non completa in tutte le sue parti è al più idonea a configurare il delitto di dichiarazione infedele, ma non quello più grave di omessa dichiarazione, dovendo quest'ultimo essere circoscritto alle ipotesi più radicali, quali la mancata trasmissione del documento all'Ufficio o la sua assoluta inesistenza.

In altre parole, una dichiarazione in bianco, purché tempestiva, salva il contribuente dalla penale responsabilità per omessa dichiarazione.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati Piazza Statuto 14, 10122 Torino e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Edda Barbero - Flavio Campagna - Marino Careglio Chiara Cogno - Roberto Giordano Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni Piermario Morra - Massimo Mussato Nilo Rebecchi - Marco Romanello Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agora'

Mobbing sul luogo di lavoro e diritto penale: è stalking occupazionale

di Marino Careglio

Il rapporto tra il mobbing e il diritto penale ha da sempre manifestato incertezze interpretative che appaiono ultimamente superate dalla riconducibilità di questi fenomeni vessatori, che si possono verificare sul luogo di lavoro, al reato di atti persecutori, ex art. 612 bis c.p., con la conseguente formazione del neologismo "stalking occupazionale".

Fino ad alcuni anni fa il mobbing sul luogo di lavoro assumeva rilevanza penale ai sensi dell'art. 572 c.p. (reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi) nel caso in cui le condotte vessatorie si inserissero in un rapporto lavorativo di tipo para-familiare, ovvero in un contesto lavorativo di ridotte dimensioni, in cui il rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore subordinato si caratterizza per informalità e fiducia.

In questo senso si era espressa, ad esempio, la Cassazione Penale, Sez. VI, 6 giugno 2016, n. 23358, secondo cui "...è costante la giurisprudenza di legittimità che da ultimo ha affermato ancora una volta che le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma

natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia risposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia".

D'altro canto la mancata applicazione dell'art. 572 c.p. non escludeva in assoluto la rilevanza penale delle condotte mobbizzanti, laddove, sussistendone i presupposti, le condotte vessatorie potessero integrare gli estremi di altre fattispecie penali: "a dispetto della riaffermazione del principio dell'astratta configurabilità del reato nelle condizioni date e a conferma della frequente affermazione d'inapplicabilità nelle fattispecie considerate, va, infatti, precisato che la figura di reato di cui all'art. 572 c.p. non costituisce la tutela penale del c.d. mobbing lavorativo, il quale, ove dante luogo a condotte autonomamente punibili (ingiurie, diffamazione, minacce, percosse, lesioni personali, violenza privata, sequestro di persona, etc), trova nelle corrispondenti figure di reato il relativo presidio" (Cass. Pen., Sez. VI, 29 settembre 2015, n. 45077).

L'esigenza di fornire al fenomeno del mobbing un contenuto ben delineato, in un quadro che consentisse di unificare e collegare le di-

verse condotte in un unicum connotato da disvalore e rilevanza giuridica autonoma, con particolare riferimento alle aziende di grandi dimensioni, pare avere trovato nuove prospettive nel delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., introdotto nel codice penale nel 2009, che ha avuto bisogno di un periodo di "rodaggio" prima di essere applicato anche in ambito lavorativo.

Sulla configurabilità del cd. "stalking occupazionale" è recentemente intervenuta la Suprema Corte, affermando il principio di diritto secondo cui "integra il delitto di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell'esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione e al suo isolamento nell'ambiente di lavoro - che ben possono essere rappresentati dall'abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi - tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall'art. 612 bis c.p." (Cassazione Penale, Sez. V, 5 aprile 2022, n. 12827).

La Corte di Cassazione afferma inoltre, sotto un profilo soggettivo, che anche nel caso dello "stalking occupazionale" è sufficiente il

È RICICLAGGIO SOSTITUIRE IL MICROCHIP AL CANE

di Simone Malfatto

Cass. Pen., Sez. II, Sentenza 21 marzo 2022, n. 9533

Ci si è mai chiesti cosa possa accadere nel caso in cui taluno, al fine di ostacolare la individuazione della provenienza delittuosa di un cane, decida di sostituire il microchip che ne consente il rintracciamento?

La Suprema Corte ha ritenuto che in ipotesi di questo tipo venga pacificamente integrato il delitto di riciclaggio.

È noto, infatti, che la fattispecie di cui all'art. 648 bis c.p. punisce non soltanto le condotte di sostituzione o di trasformazione del bene di provenienza illecita, ma altresì ogni altra operazione idonea e diretta ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa del bene stesso.

Nel caso di specie, essendo il microchip uno strumento indubbiamente identificativo dell'animale e del suo proprietario, una sua sostituzione e conseguente manomissione tecnica ostacola senza ombra di dubbio l'accertamento relativo all'origine delittuosa dell'animale, integrando così il reato di riciclaggio.

In sostanza sostituire il microchip al cane porta il rischio di essere condannati da 4 a 12 anni.

dolo generico, con la conseguenza che è richiesta la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, mentre non occorre che tali condotte siano dirette ad un fine specifico.

Infine, i giudici di legittimità hanno affermato nella sentenza richiamata che nessun rilievo può essere riconosciuto al fatto che le condotte dell'imputato fossero finalizzate a rendere la società più efficiente o che fossero condivise dal consiglio di amministrazione, atteso che "l'efficienza della

società non può essere raggiunta attraverso la persecuzione e l'umiliazione dei dipendenti ed in genere mediante la commissione di delitti ai danni della persona, dovendo la tutela della persona - e, nel caso specifico, del lavoratore - in ogni caso prevalere sugli interessi economici"; sottolineando che l'eventuale condivisione da parte degli altri componenti del consiglio di amministrazione della scelta di compiere atti persecutori nei confronti dei dipendenti "potrebbe semmai comportare una condisione da parte di tali soggetti della responsabilità penale e, giammai, l'assoluzione dell'imputato".

MASSIME a cura di Roberto Giordano

REDDITO DI CITTADINANZA: LE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE SONO SEQUESTRABILI E CONFISCABILI

Cass. pen., Sez. III, Sent., 25/11/2021 - 14/01/2022 N. 1351

Il Decreto Legge n. 4 del 2019, all'art. 2, prevede che i requisiti richiesti per l'ottenimento del beneficio noto come reddito di cittadinanza debbano sussistere al momento della domanda così come per tutta la durata dell'erogazione.

Fra i requisiti richiesti vi è quello di comunicare se, fra i componenti del nucleo familiare beneficiario, vi siano soggetti sottoposti a detenzione in quanto di costoro non è possibile tenere conto nell'ambito del calcolo della somma erogabile.

La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha quindi chiarito che commette il reato previsto all'art. 7 del medesimo Decreto Legge chi ometta di comunicare qualsiasi variazione inerente ai requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento del beneficio, ivi compresa la mancata comunicazione dell'intervenuto stato di detenzione di un componente del nucleo familiare beneficiario, poiché tale condizione imporrebbe una riduzione della somma da erogare.

A fronte di ciò, pertanto, secondo la Suprema Corte, è consentito all'Autorità Giudi-

ziaria procedere con il sequestro preventivo finalizzato alla futura confisca di denaro giacente sui conti correnti dell'indagato/imputato fino alla concorrenza di quanto indebitamente ottenuto: gli importi sequestrabili saranno individuati dalla differenza fra quanto sarebbe stato effettivamente dovuto e quanto, invece, è stato ingiustamente erogato.

DIRITTO ALL'OBLIO: ATTENZIONE ALLA COPIA CACHE

Cass. civ. I sez. sentenza 8 febbraio 2022 N. 3952

Un diritto di recente conio è quello all'oblio, ossia l'interesse di un individuo "di essere dimenticato". Si tratta di una particolare forma di garanzia che consente ad una persona di chiedere che non vengano riproposte vicende che lo hanno visto protagonista e che possano dirsi ormai superate dal tempo.

Si tratta, normalmente, di vicende giudiziarie o di cronaca che, in qualche modo, ledono l'onore, l'immagine e il prestigio del soggetto.

Il diritto all'oblio ha assunto al giorno d'oggi sempre più importanza, soprattutto in ragione della formidabile capacità di internet di immagazzinare ogni sorta di dato ed informazione e renderli facilmente accessibili a

chiunque.

In questo senso è nata una contrapposizione, in particolare, fra il diritto di cronaca e quello all'oblio, considerati quasi speculari: il presupposto del primo è che l'interesse pubblico alla conoscenza di un fatto è circoscritto in quello spazio di tempo necessario a informarne la collettività, e con il trascorrere del tempo si affievolisce fino a scomparire.

Nell'ottica di tale bilanciamento fra i due interessi in gioco (quello pubblico di informare e quello privato di essere dimenticato) si è espressa la Suprema Corte con la sentenza in oggetto, la quale ha affermato che, anche quando sussiste il diritto all'oblio, non sempre si possa esercitare mediante una totale e definitiva cancellazione di qualsiasi riferimento alla notizia.

In particolare, la Corte ha chiarito che un conto è procedere alla deindicizzazione del nome di un soggetto, ossia alla rescissione di collegamenti digitali tra il nome del soggetto richiedente e un determinato fatto storico, mentre non sempre può essere dovuta anche la cancellazione del fatto storico in sé per sé, attraverso l'eliminazione delle copie cache del link (una sorta di copia sintetica della pagina web), poiché in tal caso si opererebbe una totale cancellazione della notizia-fatto storico e quindi della sua eventuale accessibilità da parte del pubblico mediante altre chiavi di ricerca diverse dal nome del soggetto richiedente.

La fede nuziale fa parte del patrimonio ereditario

di Laura Peyra

Il Tribunale di Torino con il provvedimento indicato si è trovato ad affrontare una interessante quanto insolita questione ovviamente giuridica, ma non solo, decisa, occorre sottolinearlo, con delicatezza e rispetto anche per gli aspetti morali, etici e sentimentali della vicenda.

La Signora che ha radicato il processo nei confronti della figlia chiedeva che il Tribunale condannasse quest'ultima alla restituzione a proprio favore della fede nuziale del defunto marito, e padre della convenuta. Era infatti accaduto che in occasione del decesso del rispettivo marito - dell'attrice - e padre - della convenuta - avvenuto presso un ospedale, la figlia avesse sfciato l'anello nuziale dalla mano del defunto trattenendolo con sé.

La vedova sul presupposto che la fede nuziale appartenesse al coniuge superstite, non entrando nell'asse ereditario, chiedeva pertanto che la convenuta venisse condannata alla restituzione in proprio favore dell'anello di nozze o, in subordine, al risarcimento del danno, quantificato in Euro 50.000,00. (da devolversi in beneficenza).

La figlia convenuta costituitasi nel giudizio contestava integralmente la ricostruzione in fatto offerta da controparte, so-

stenendo come fosse stata proprio la madre a consegnarle, il giorno in cui il padre era mancato, la fede nuziale in ricordo del genitore appena scomparso.

Il Tribunale ha ritenuto la domanda non meritevole di accoglimento.

La domanda oggetto di causa deve infatti qualificarsi, a giudizio dell'Autorità Giudiziaria competente, come azione di rivendica poiché volta appunto a rivendicare la proprietà esclusiva della fede nuziale appartenuta in vita al defunto.

Tuttavia l'azione di rivendica presuppone che venga allegato il titolo di proprietà esclusiva sul quale l'azione stessa si fonda, mentre nel caso in esame l'attrice non ha: *"allegato alcun valido titolo di proprietà tale da giustificare la sua iniziativa giudiziale, non potendo ritenersi tale quello fondato sulla apodittica affermazione secondo cui, dopo la morte della persona, la fede nuziale appartiene al coniuge superstite e non entra nell'asse ereditario"*.

Né il Giudice di prime cure ritiene condivisibile l'assunto dell'attrice secondo cui *"l'anello nuziale indossato dal marito dell'attrice era in realtà di proprietà di quest'ultima e quello indossato da lei era*

di proprietà del marito", prevedendo il rito cattolico, con cui i coniugi avevano contratto matrimonio, *"lo scambio degli anelli tra gli sposi come segno di amore e fedeltà"*.

Ritiene sul punto il Tribunale che la fede nuziale rientri nel patrimonio di chi la indossa e che conseguentemente può disporre in tutta libertà. Pertanto l'anello *"in seguito alla morte della persona a cui apparteneva, rientra nel patrimonio ereditario del de cuius e segue la disciplina successoria che viene ad aprirsi per legge o testamento. L'attrice, dunque, avrebbe dovuto al più esperire un'azione di petizione ereditaria"*.

Il Giudice ha quindi rigettato le domande di parte attrice e deciso di compensare integralmente le spese di causa tra le parti osservando con sensibilità e delicatezza che pur non accogliendo dal punto di vista processuale la posizione giuridica dell'attrice, ritiene la posizione *"più che comprensibile dal punto di vista umano, (atteso ciò che simboleggia l'anello nuziale nel rapporto tra gli sposi, rapporto cui sono sostanzialmente estranei i figli)"* impartendo così alla figlia convenuta una *"lezione"* di rilevante valore etico.

MARITO VIOLENTO: PERDE LA POTESTÀ LA MADRE CHE NON LO LASCIA PADRE VIOLENTO: ADOZIONE COME ESTREMA RATIO

Cass. Civ. Sez. I, Sent. 04/02/2022 n. 3546

Può un minore essere dichiarato adottabile perché il padre è violento con la madre? Nel nostro ordinamento i minori hanno il diritto di crescere nell'ambito della propria famiglia, essendo primario interesse dei minori conservare il legame con i propri genitori biologici. Tuttavia, questa necessità deve essere temperata con l'esigenza di garantire ai minori stessi una sana ed equilibrata crescita psicofisica. Laddove ciò non sia possibile, ovvero, qualora si ravvisino deficit nella capacità genitoriale, si deve ricorrere all'adozione, seppur come estrema ratio. Ma quand'è che un genitore dimostra di non essere in grado di prendersi cura dei propri figli? Sicuramente lo è, come nel caso preso in esame dalla sentenza n. 3546/2022, un padre dedito all'abuso di alcolici e violento nei confronti della madre anche in presenza del figlio, un padre che non si rende conto di danneggiare e far soffrire il figlio e che si rifiuta di intraprendere percorsi rieducativi con i servizi sociali. Ma non è meno grave il comportamento della madre che non ha provveduto a tutelare il figlio, allontanandolo da questa situazione di violenza, che si è rivolta alle istituzioni solo quando non ha potuto farne a meno salvo poi tornare a vivere con il marito violento, portando con sé il bambino. La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ribadisce che non è solo la violenza fisica a destabilizzare i figli, a compromettere la loro salute psico-fisica, ma lo è altresì l'atteggiamento remissivo del genitore che non comprende la gravità della situazione, non sottrae il proprio figlio al clima di violenza e soprattutto non prende alcuna seria iniziativa per offrire al figlio una vita migliore. Pur trattandosi di estrema soluzione, qualora non sia ravvisabile un radicale cambiamento in capo ad almeno un genitore, la strada dell'adozione è l'unica che consente al minore un'adeguata serenità. Tale decisione dovrà ovviamente conseguire ad un esame approfondito delle condizioni di criticità dei genitori e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento. Ma se tali criticità permangono viene meno l'interesse del minore a conservare il legame con i genitori biologici, a favore di un'equilibrata crescita psico-fisica del minore stesso.

INFORTUNIO SUL LAVORO: L'INAIL RISARCISCE AGLI EREDI SOLO IL DANNO BIOLOGICO TERMINALE E NON IL DANNO MORALE TERMINALE

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 28/2/2022, n. 6503

La fattispecie esaminata dal Supremo Collegio concerne la domanda di risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale formulata nei confronti dell'INAIL dagli eredi della persona deceduta in seguito ad un infortunio sul lavoro.

La Suprema Corte ha evidenziato che il sistema vigente prevede, a carico dell'Istituto, l'obbligo di risarcimento relativo all'invalidità permanente e, tra le prestazioni dell'Ente, pone la costituzione di una rendita ai superstiti e di un assegno una tantum in caso di morte.

Sulla base di tale dato legislativo i giudici di legittimità hanno escluso che l'INAIL sia tenuto al pagamento del danno biologico temporaneo e del danno morale.

Invece il danno biologico terminale, che coincide con l'invalidità assoluta che affligge l'infortunato allorché la morte sopraggiunge dopo un lasso di tempo apprezzabile dall'evento lesivo, ha la caratteristica di essere danno permanente e, come tale, deve essere risarcito dall'INAIL.

La Corte ha infine valutato corretta l'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ai fini della determinazione della somma spettante agli eredi.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E DIRITTO DI RIVALSA DELL'ASSICURAZIONE

Corte di Cassazione, ordinanza 23 marzo 2022, n. 9418

Con la pronuncia indicata la Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa al diritto di rivalsa dell'assicurazione nel caso di sinistro cagionato da un veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza.

La vicenda processuale trae origine dalla citazione in giudizio della Società Assicuratrice che chiedeva al proprio assicurato la restituzione degli importi pagati ai danneggiati dal sinistro accaduto in conseguenza della guida in stato di ebbrezza.

La Suprema Corte, ribadito che non è necessario attendere l'esito del processo penale concernente l'accertamento dello stato di ebbrezza, riconosce che la clausola del contratto di assicurazione che esclude l'operatività della polizza nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, semplicemente sulla base del verbale di accertamento di tasso alcolico superiore a 1,5 gr/l, è bastevole affinché la compagnia assicuratrice possa iniziare la causa nei confronti del suo assicurato.

Diversa questione, che non è stata affrontata dai giudici di legittimità perché non sottoposta al vaglio della Suprema Corte, è quella che concerne la validità o meno di tale clausola assicurativa.

IL DIRITTO AL REDDITO DI CITTADINANZA ESIME I NONNI DALL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI NIPOTI

Corte di Cassazione, Sezione Prima, ordinanza 10450/2022; Corte di Cassazione, Sezione Prima, ordinanza 10451/2022

Entrambe le vicende affrontate dalla Corte di Cassazione con i provvedimenti indicati hanno come presupposto l'impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli da parte dei genitori che hanno chiesto all'Autorità Giudiziaria di porre a carico dei nonni tale onere.

Con le pronunce indicate i Giudici di legittimità precisano che l'obbligo a carico dei nonni è sussidiario in quanto subordinato a quello che compete ai genitori senza che rilevi il fatto che uno degli stessi sia in difficoltà nel dare il proprio contributo.

La Corte ha inoltre evidenziato che nel caso in cui la famiglia è titolare di un reddito esiguo e non è in grado di provvedere al mantenimento dei figli, siano essi minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente indipendenti, è necessario, prima di porre a carico degli ascendenti l'obbligo di mantenere i nipoti, valutare se l'entità dei redditi familiari consenta ai genitori di accedere al reddito di cittadinanza, misura introdotta anche ai fini di integrare i redditi e di contrastare la povertà.